

N. 00771/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2015, proposto da:

Transecò Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani
e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Lecce,
Via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela
Carulli, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F.
Rubichi 23;

Regione Puglia, Comune di Brindisi;

per l'annullamento

della nota della Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia
prot. n. 64135 del 31/10/2014;

della nota della Provincia di Brindisi del 9/12/2014 prot. n. 72439;

della nota del Servizio Rischio Industriale - Ufficio AIA presso la

Regione Puglia dell'11/12/2014 prot. n. 5022;
della nota del 17/12/2014 prot. n. 5121 del medesimo Servizio
Regionale;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 la
dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Alfredo Caggiula,
in sostituzione di Ernesto Sticchi Damiani, Mariangela Carulli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Sono impugnati gli epigrafati provvedimenti con i quali:

-la provincia di Brindisi ha disposto che “al fine di dare avvio al
procedimento di valutazione di impatto ambientale, fatta salva
l'istanza già presentata, il proponente deve provvedere alla
corresponsione degli oneri istruttori alla provincia, ai sensi del c.4
d.lgs. 152/2006, calcolando l'importo secondo quanto stabilito dalla
L.R.17/2007 allegato I”, rilevando altresì la necessità dell'attivazione
presso la Provincia dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale,
trasmettendo, oltre all'istanza, tutta la documentazione prevista ed
elencata della DGR n.1338/2006;

- l'ufficio AIA della Regione ha comunicato l'archiviazione della
procedura AIA sospesa con provvedimento dell'8.4.2010 in
conseguenza dell'autoannullamento della VIA.

A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:

- Violazione del giusto procedimento – sviamento – eccesso di

potere.

- Violazione di legge per mancata applicazione dell'art.1 c.2 L.R. 3/2014- incompetenza.

2. E'parzialmente fondato il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce la illegittimità della richiesta di pagamento degli oneri istruttori e di consulenza, avendo la stessa già ottemperato a tale incombenza.

La Regione Puglia, a seguito dell'istanza presentata dalla ricorrente in data 20.3.2013 volta alla riattivazione della procedura di VIA, con nota del 17.10.2014, nell'affermare che la procedura avrebbe dovuto essere incardinata presso la Provincia di Lecce competente per i progetti di rifiuti speciali, ha però precisato che "al fine di non gravare l'istante dell'onere di ripresentare l'istanza già trasmessa e, con salvezza degli adempimenti di legge già espletati(pagamento degli oneri istruttori e fase di consultazione), nonché al fine di garantire la conservazione degli atti amministrativi già adottati, con la presente si rimette integralmente il fascicolo del procedimento alla competente provincia di Brindisi...".

Il riconoscimento regionale della salvezza degli adempimenti espletati, anche con riferimento agli oneri istruttori versati, esclude la fondatezza della richiesta provinciale di versamento degli oneri istruttori attinenti alla VIA.

L'All.1 della L.R.17/2007 stabilisce che le tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, sono determinate indifferentemente (per la valutazione di impatto ambientale, per la verifica di assoggettabilità a VIA e per la valutazione di incidenza), proporzionando gli oneri solo sulla base dell'importo dei progetti.

Stabilisce altresì che gli ulteriori oneri relativi all'AIA comprendono il costo di istruttoria della Via.

A ciò consegue che la ricorrente dovrà corrispondere (in relazione alla richiesta di AIA) solo la differenza quanto previsto per l'istruttoria dell'AIA, detratto quanto già versato per l'istruttoria della VIA.

2. E' invece infondato il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente contesta la subordinazione dell'avvio del procedimento di VIA alla presentazione dell'istanza di AIA presso gli uffici provinciali ed afferma la perdurante competenza della Regione in ordine all'AIA..

I base all'art. 6 della L.R.4/2014 “Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. Esso sostituisce, in particolare:

b. l'AIA a norma di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ”.

Il procedimento di AIA è stato, quindi, ricompreso in quello di VIA, per il quale è competente la provincia (per determinati progetti), in base all'art. 6 della L.R. n.11/2001.

Non può, inoltre, neppure condividersi la tesi della ricorrente a dire della quale nella specie viene in luce una fase integrativa di un procedimento già avviato in data antecedente il 1° luglio 2007, sicchè in applicazione dell'art. 7 della L.R.17/2007, così come interpretato autenticamente dall'art. 35 della L.R. n.19/2010 (“Nel rispetto del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per

l'autorizzazione integrata ambientale, definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui all'allegato 1 dello stesso decreto è delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per territorio.”

“...mentre restano di competenza della Regione il rinnovo, il riesame e l'aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino al 30 giugno 2007.”) la competenza spetterebbe alla regione.

Nella specie, infatti, la richiesta di AIA è stata archiviata dalla Regione, con l'atto 11 dicembre 2014, a seguito dell'annullamento della VIA e della conseguente necessità di richiedere una nuova VIA.

Ancora, l'atto della Regione in data 17 dicembre 2014 ha negato il riavvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'AIA perché quest'ultimo è ricompreso in quello finalizzato alla VIA, di competenza provinciale.

L'archiviazione del procedimento relativo all'AIA esclude, infatti, che la nuova richiesta costituisca una fase del vecchio procedimento e sia così radicata la competenza regionale.

La nuova richiesta di VIA va indirizzata alla Provincia competente, alla quale spetta anche la competenza per l'AIA, essendo stati unificati i due procedimenti.

Quanto sopra consente quindi al collegio di ritenere la legittimità degli atti impugnati (che hanno inteso riconoscere in capo alla provincia il coordinamento della procedura di Via, nell'ambito della quale dovrà essere espletato quello relativo all'AIA) i quali pertanto resistono alle censure rassegnate nel ricorso con riferimento ai residui motivi.

In conclusione il ricorso merita accoglimento, nei sensi indicati, solo con riferimento alla censura espressa nel I° motivo di ricorso.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)